



azienda regionale per l'edilizia abitativa
azienda regionale pro s'edilizia abitativa

SERVIZIO TERRITORIALE TECNICO DI CARBONIA

Allegato "Disciplinare tecnico prestazionale"

CIG: ZA92BA873E.

AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DEL SERVIZIO: "PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA DI UN MURO DI SOSTEGNO SITO A IGLESIAS IN VIA EMILIA".

INTERVENTO: "MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA DI UN MURO DI SOSTEGNO SITO A IGLESIAS IN VIA EMILIA".

DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE

| | | | |
|-----------|---|----|----|
| CAPO I. | OGGETTO DEL SERVIZIO | | 2 |
| ART 1. | OGGETTO DELL'APPALTO E STATO DEI LUOGHI | 2 | |
| ART 2. | DESCRIZIONE DEL SERVIZIO | 3 | |
| ART 3. | IMPORTO DEI LAVORI | 8 | |
| ART 4. | CLASSIFICAZIONE E CALCOLO DEL COMPENSO | 8 | |
| ART 5. | AMMONTARE DELL'APPALTO | 9 | |
| ART 6. | PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO | 9 | |
| CAPO II. | MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E AGGIUDICAZIONE | | 9 |
| ART 7. | MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO | 9 | |
| ART 8. | SOGGETTI AMMESSI | 9 | |
| ART 9. | STRUTTURA OPERATIVA | 10 | |
| ART 10. | REQUISITI DI PARTECIPAZIONE | 10 | |
| ART 11. | MODALITA' CONTENUTO E TERMINI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE | 13 | |
| ART 12. | OPERAZIONI DI GARA | 16 | |
| ART 13. | COMUNICAZIONI | 17 | |
| CAPO III. | MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO | | 17 |
| ART 14. | DURATA DELL'INCARICO | 17 | |
| ART 15. | VERIFICA DEL SERVIZIO | 17 | |
| ART 16. | CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO | 17 | |
| ART 17. | MATERIALE FORNITO DALL'AMMINISTRAZIONE | 17 | |
| CAPO IV. | DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE | | 18 |
| ART 18. | PAGAMENTI | 18 | |
| ART 19. | PENALI | 18 | |
| ART 20. | SUBAPPALTO | 19 | |
| ART 21. | OBBLIGHI DELL'ESECUTORE DEL SERVIZIO | 19 | |
| ART 22. | FORMA DEL CONTRATTO E ALLEGATI TECNICI | 19 | |

| | | |
|---------|--|----|
| ART 23. | OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI | 19 |
| ART 24. | SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO | 20 |
| ART 25. | VARIAZIONI CONTRATTUALI | 20 |
| ART 26. | GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE | 20 |
| ART 27. | RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO | 20 |
| ART 28. | TUTELA DELLA PRIVACY E RISERVATEZZA | 21 |
| ART 29. | CODICE DI COMPORTAMENTO | 21 |
| ART 30. | PATTO DI INTEGRITA’ | 21 |
| ART 31. | CONTROVERSIE | 21 |
| ART 32. | RINVIO NORMATIVO | 22 |

CAPO I. OGGETTO DEL SERVIZIO

ART 1. OGGETTO DELL'APPALTO E STATO DEI LUOGHI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di **PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE** relativo ai lavori di **"MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA DI UN MURO DI SOSTEGNO SITO A IGLESIAS IN VIA EMILIA"** di proprietà di AREA.

Il sito di intervento è localizzato nel lotto di proprietà dell'AREA, Iglesias via Emilia, distinto al NCEU al foglio 404, part. 664-665-666.

Il muro di sostegno oggetto di messa in sicurezza è stato puntellato, tutta la zona è già stata recintata ed è stato impedito l'accesso. Tale muro si estende da via Fra Ignazio fino a via Calabria. In allegato al presente disciplinare è presente la foto aerea dove è possibile individuare la localizzazione del muro oggetto di messa in sicurezza definitiva.

Con Ordinanza n°195 del 20/10/2014, del Comune di Iglesias, Area veniva intimata alla messa in sicurezza dello stesso, previa immediata verifica e/o integrazione delle opere provvisorie esistenti.

Lo stato di dissesto del muro presentava criticità per ciò che avrebbe potuto causare un eventuale cedimento dello stesso, sia in termini di pubblica e privata incolumità.

Con nota prot. n°35280 del 22/10/2019 il Comune di Iglesias segnalava la situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, connessa all'instabilità del muro di sostegno in oggetto.

Tali elementi hanno determinato la decisione di procedere con la dichiarazione di somma urgenza, ai sensi dell'art 163 del d. lgs. N° 50/16, e alla messa in sicurezza dello stesso.

Allo stato attuale il muro di sostegno è messo in sicurezza tramite il posizionamento e ancoraggio delle opere di puntellatura.

Occorre provvedere alla messa in sicurezza definitiva e la progettazione dei lavori.

ART 2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio tecnico che si intende affidare riguarda nel dettaglio le seguenti prestazioni, a norma del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 e ss.mm.ii.:

- Verifica dello stato dei luoghi e progetto esecutivo per il ripristino delle condizioni di sicurezza del sito, ai fini dell'esecuzione delle lavorazioni previste per la fase due e relativa Direzione dei Lavori;
- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
- Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente articolo sono suddivise in due fasi:

- **fase uno**, volta alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza presenti sul sito in cui si svolgeranno i lavori, in considerazione dello stato di dissesto delle murature di sostegno e di confine presenti; sulla base di tali valutazioni dovrà essere redatto il progetto esecutivo.
- **fase due**, consistente nella Direzione dei lavori delle opere progettate e nel Coordinamento in fase di esecuzione della messa in sicurezza del Muro.

In dettaglio:

Fase uno:

Il progetto, da redigere in un'unica fase esecutiva, dovrà contenere:

- relazione geotecnica;
- relazione tecnica sull'intervento di messa in sicurezza del muro di sostegno interno al lotto;
- elaborati grafici e particolari costruttivi dell'intervento previsto;
- computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi, analisi dei prezzi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera;
- piano di manutenzione;
- piano di sicurezza e coordinamento;
- capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma.

Tutte le caratteristiche, i parametri e le tipologie degli elaborati progettuali dovranno rispettare le norme fissate dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Correttivo) e dai provvedimenti attuativi correlati, dal Regolamento per la parte ancora vigente, e quelle CEI e UNI.

Ove l'intervento previsto dovesse necessitare di titoli abilitativi in relazione alle opere previste, sarà cura del professionista predisporre gli elaborati richiesti dagli Enti competenti (Comune di Iglesias etc.).

Inoltre, in particolare, in ragione delle lavorazioni previste per l'intervento, le scelte Progettuali dovranno essere coerenti con i Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017.

Unitamente al progetto per il ripristino delle condizioni di sicurezza del sito, l'incarico prevede il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, che consisterà nella predisposizione degli elaborati relativi alla sicurezza contenuti nei progetti di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, ai sensi dell'art. 91 del d. lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

Nel dettaglio:

- redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100 comma 1, che programma la sicurezza durante l'esecuzione dei lavori, in stretto rapporto con i progettisti incaricati;
- il Fascicolo dell'opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi a cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Tale fascicolo è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi.

Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione deve:

- verificare se il progetto, per le sue particolarità, richieda l'adozione di speciali misure di sicurezza;
- pianificare la successione di tutti i lavori necessari all'esecuzione dell'opera, dall'inizio fino alla sua ultimazione;
- stimare i costi della sicurezza, che non sono soggetti a ribasso, elaborando o inserendo voci relative in un computo metrico estimativo;
- redigere il cronoprogramma dei lavori, elaborato ai fini della sicurezza del cantiere;
- individuare le situazioni di pericolo, provocate dall'interferenza delle diverse attività lavorative, in particolar modo se queste saranno effettuate da imprese diverse o lavoratori autonomi.

Fase due: riguarda la direzione dei lavori delle opere progettate nella fase uno e il coordinamento della sicurezza relativo all'esecuzione di tutti i lavori necessari.

1. Direzione dei lavori e rilascio del certificato di regolare esecuzione

Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente articolo sono quelle prescritte dal D.M. n. 49/2018, avente ad oggetto "Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione." che viene integralmente richiamato.

Sono da espletarsi in particolare gli adempimenti previsti dal D.M. 49/2018

- Titolo II, Capo I, artt. 2 e 3;
- Titolo II, Capo II, artt. 4 e 5;
- Titolo II, Capo III, artt. da 6 a 12;
- Titolo II, Capo IV, artt. da 13 a 15;

Restano salvi gli adempimenti necessari ancorché non richiamati dai predetti articoli.

In merito al rilascio del Certificato Regolare Esecuzione, sono da eseguirsi tutte le prestazioni prescritte dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 che si intende integralmente richiamato.

In particolare si prevede il rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione come previsto dall'art. 102 comma 2, periodi terzo e quarto del D.Lgs. 50/2016.

2. Coordinamento in fase di esecuzione

L'attività da eseguirsi in qualità di coordinatore durante l'esecuzione dell'opera, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 81/2008, consiste in:

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/08 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna impresa, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/08, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;
- adeguare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 e il Fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b) del sopra citato Decreto Legislativo, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, e verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali, al fine di realizzare il coordinamento tra rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

- segnalare al committente, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94,95, 96 e 97 comma 1 ed alle prescrizioni del piano di cui all' art. 100 del D. Lgs. 81/08 e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale ed alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- fornire al Responsabile del Procedimento relazioni a cadenza settimanale sull'esito delle verifiche effettuate in cantiere; dette relazioni dovranno specificare: le imprese presenti in cantiere, le lavorazioni eseguite da ciascuna impresa in relazione a quelle oggetto di appalto ovvero di subappalto, i nominativi dei lavoratori per ciascuna impresa e le mansioni svolte dagli stessi, il contratto applicato per ciascun lavoratore presente in cantiere. Il giornale dei lavori è altresì corredato da documentazione fotografica del cantiere.
- garantire la propria presenza in cantiere per almeno 1 (una) giornata lavorativa alla settimana per un totale di almeno 4 ore settimanali; le presenze minime dovranno essere implementate, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante, in occasione delle lavorazioni più rischiose e/o importanti, ovvero delle fasi con interferenze tra varie tipologie di lavori.
- garantire la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa appaltatrice, di quelle esecutrici e dei lavoratori autonomi, durante tutta la durata dei lavori.
- assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 100, comma 5, del D. Lgs. 81/2008.
- accertare presso il RUP che sia avvenuta la trasmissione all'organo di controllo della notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. 81/2008, e acquisire copia completa degli estremi della trasmissione.

Il coordinatore è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del RUP. Il professionista incaricato dovrà rendersi disponibile per riunioni periodiche con il RUP, ed, ove occorrente, con gli altri professionisti incaricati in merito allo svolgimento del cantiere.

3. Adempimenti preventivi all'inizio dei lavori.

Qualora siano accorsi adeguamenti al PSC predisposto in fase di progettazione e posto a base di gara, a seguito di eventi non prevedibili, entro 10 giorni da tale accadimento, il coordinatore trasmette all'impresa esecutrice il piano con prova dell'avvenuto ricevimento, unitamente all'invito esplicito alla stessa impresa a presentare eventuali proposte integrative:

- che essa ritenga possano meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza;
- per adeguare i contenuti alle proprie tecnologie;
- per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

Entro 10 giorni dalla presentazione da parte dell'impresa delle eventuali proposte integrative e del piano operativo dell'Impresa, il coordinatore verifica:

- l'ammissibilità e quindi l'idoneità e l'accogliibilità, anche parziale, delle proposte;
- l'idoneità del piano operativo, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano, assicurandone la coerenza con quest'ultimo.

In nessun caso le proposte di cui sopra, anche se accolte, possono comportare modifiche o adeguamenti dei prezzi di aggiudicazione o degli oneri per l'attuazione del piano come già determinati.

In ogni caso il coordinatore si pronuncia motivatamente sulle proposte entro i dieci giorni successivi al ricevimento delle stesse.

Qualora le proposte dell'impresa non siano accolte, il relativo diniego, adeguatamente motivato, è trasmesso immediatamente al RUP e all'impresa stessa; nel caso di accoglimento, totale o parziale, delle proposte, il PSC è immediatamente adeguato dal coordinatore e ritrasmesso al RUP e all'impresa.

Qualora il coordinatore non si pronunci nel termine previsto, ovvero nel maggior termine che il RUP gli conceda con apposito provvedimento, le proposte si intendono accolte e il coordinatore deve procedere all'immediato adeguamento del PSC e alla successiva trasmissione al RUP e all'impresa.

4. Adempimenti nel corso dei lavori.

Per l'individuazione delle inosservanze da ritenersi gravi il coordinatore deve fare riferimento alla propria discrezionalità tecnica, assumendosene la responsabilità, con adeguata motivazione; in ogni caso costituiscono inosservanze ai

sensi della disposizione normativa citata, quelle la cui violazione è punita con la sanzione dell'arresto nonché la violazione dell'ordine di sospensione.

Per la sospensione delle singole lavorazioni il coordinatore può provvedere verbalmente, con immediata comunicazione al RUP. La sospensione è confermata per iscritto all'impresa o al lavoratore autonomo interessati, nonché al RUP, entro i 3 giorni successivi, accompagnata da adeguata motivazione.

Qualora prima dell'assunzione del provvedimento di sospensione, di allontanamento o di risoluzione, ovvero alla conferma della sospensione delle singole lavorazioni, vengano meno le cause che hanno determinato i relativi provvedimenti, il procedimento è estinto.

Il coordinatore accede e presenzia nel cantiere ogni volta che lo ritenga necessario e comunque nella misura occorrente secondo il proprio apprezzamento e coerente con l'entità e la complessità del cantiere oltre che con le singole fasi di lavoro. Per parte delle prestazioni, che non richiedono obbligatoriamente la sua specifica opera intellettuale ovvero la sua preparazione tecnica e professionale e che possono prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrezionalità tecnica specialistica, egli può avvalersi dei propri collaboratori o delegati; in ogni caso l'attività dei suddetti collaboratori o delegati avviene sotto la stretta e personale responsabilità del coordinatore che ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva.

Il RUP può, ogni momento, chiedere al coordinatore la sostituzione o l'allontanamento immediato dei predetti collaboratori o delegati, senza obbligo di motivazione, così come può richiedere al coordinatore una diversa frequenza o una diversa cadenza della presenza nel cantiere ovvero l'immediato accesso al cantiere stesso.

E' compreso nell'incarico l'assistenza del responsabile del procedimento in materia di sicurezza e salute nel cantiere, l'emissione di pareri, anche con redazione di relazioni motivate, per la soluzione bonaria delle vertenze e delle riserve dell'impresa, ove causate in tutto o in parte da controversie circa le misure della sicurezza o degli oneri per l'attuazione del piano.

Le proposte di modifica al PSC possono essere presentate dal coordinatore anche nel corso dei lavori, purché prima dell'esecuzione alle quali si riferiscono.

Il coordinatore svolge l'incarico in conformità alle normative che sono successivamente emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine di migliorare la tutela della sicurezza dei lavoratori.

5. Adempimenti connessi all'ultimazione dei lavori.

A lavori ultimati il coordinatore produce i documenti aggiornati relativi all'opera eseguita con la versione definitiva del fascicolo.

Il coordinatore redige altresì una relazione, da trasmettere al RUP, all'impresa esecutrice, contenente:

- un giudizio sintetico sull'operato dell'impresa in materia di sicurezza;
- eventuali giudizi negativi sull'operato delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi in materia di sicurezza;
- eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per l'attuazione del piano, qualora vi siano stati effettivi e giustificati risparmi, purché non motivati dall'esclusione o dalla riduzione delle misure di sicurezza, oggetto di perizia o altro atto giuridicamente assimilabile;
- eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per l'attuazione del piano, qualora vi siano state ingiustificate elusioni o riduzioni delle misure di sicurezza, ancorché tali da non richiedere provvedimenti cautelari, repressivi o procedure di contenzioso;
- eventuali proposte di riduzione del corrispettivo, a titolo di penale, per il mancato o tardivo adempimento di obblighi ovvero per il mancato o tardivo adempimento nell'esecuzione dei lavori, che sia dipeso dalla mancata attuazione o dall'attuazione non corretta delle misure di sicurezza;
- la descrizione degli eventuali incidenti o infortuni sul lavoro e degli eventuali eventi dannosi o colposi che siano dipesi dalla mancata attuazione o dall'attuazione non corretta delle misure di sicurezza, con l'indicazione delle relative conseguenze.

Prima del pagamento dei corrispettivi a saldo delle singole prestazioni il coordinatore consegna al RUP due esemplari di ogni documento redatto, fatto redigere o predisposto, sia esso sotto forma di elaborato tecnico, di relazione, di scheda o in qualsiasi altro formato o modalità, unitamente a una copia della stessa documentazione su supporto informatico.

Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi al D. Lgs. n. 50/2016, al Regolamento generale approvato con D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. nelle parti ancora in vigore, ed a tutte le vigenti leggi in materia di opere pubbliche ivi comprese quelle regionali, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal Responsabile del Procedimento.

ART 3. IMPORTO DEI LAVORI

"MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA DI UN MURO DI SOSTEGNO SITO A IGLESIAS IN VIA EMILIA" Importo presunto dei lavori a base di gara € 65.000,00 di cui € 45.000,00 per lavori ed € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

ART 4. CLASSIFICAZIONE E CALCOLO DEL COMPENSO

Classificazione delle prestazioni professionali

| Categoria | ID Opere | Identificazione Opere | Grado di Complessità | Costo categoria |
|-----------|----------|--|----------------------|-----------------|
| Strutture | S.01 | Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, cantinature e strutture provvisorie di durata inferiore a due anni Distinta: Lotto 1 ter - m. sostegno | 0,70 | 65.000,00 |

Calcolo del compenso professionale

Ai fini della definizione dell'importo del corrispettivo, sono state applicate le tariffe derivanti dal D.M. 17/06/2016.

In particolare l'importo del compenso è stato così calcolato:

| B.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA | | | | | | Corrispettivi |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|---------------|
| ID. Opere | CATEGORIE D'OPERA | COSTI Singole Categorie <<V>> | Parametri Base <<P>> | Gradi di Complessità <<G>> | Codici prestazioni affidate <<Qi>> | CP +S |
| S.01 | STRUTTURE | 65.000,00 | 14.8805% | 0,70 | Qbl.06 - Relazione geotecnica QbIII.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi QbIII.02 - Particolari costruttivi e decorativi QbIII.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera QbIII.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma QbIII.05 - Piano di manutenzione dell'opera QbIII.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento | 3.615,53 |
| C.I) ESECUZIONE DEI LAVORI | | | | | | |
| S.01 | STRUTTURE | 65.000,00 | 14.8805% | 0,70 | Qcl.01 - Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione Qcl.11 - Certificato di regola- | 5.443,57 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| | | | | | re esecuzione Qcl.12 - Coordinamento della sicurezza in esecuzione | |
| | | | | | TOTALE | 9.059,10 |

| | |
|-------------------------------|------------------|
| TOTALE FASI | 9.059,10 |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (4%) | 362,36 |
| IMPONIBILE | 9.421,46 |
| IVA (22%) | 2.072,72 |
| TOTALE LORDO | 11.494,19 |

ART 5. AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo del servizio a base d'asta risulta pari a € **9.059,10** al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA.

ART 6. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Sarà possibile prendere visione ed acquisire in formato digitale la documentazione tecnica di gara per la formulazione dell'offerta, presso A.R.E.A., Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia, C.so G. M. Angioy, 2 – 09013 Carbonia, previo appuntamento, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, con l'ing. Nicola Peracchio, Telefono 0781/672930, o via email all'indirizzo nicola.peracchio@area.sardegna.it.

Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere o richiedere la documentazione dall'indirizzo PEC indicato durante la partecipazione alla presente procedura.

L'operatore economico, al fine di formulare l'offerta economica, come da dichiarazione da rendere nell'allegato 1, dovrà attestare di avere preso visione dello stato dei luoghi mediante un apposito sopralluogo.

CAPO II. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

ART 7. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'affidamento del servizio in oggetto avverrà ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 previa consultazione e valutazione comparativa di preventivi presentati dagli operatori, individuati tra gli operatori iscritti che hanno risposto positivamente, nelle categorie merceologiche **AP23AB22-AP23AC22-AP23AD22-AP30AF22-AP30AF24-AL32AS**, attraverso il mercato elettronico Sardegna CAT ai sensi dell'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.; il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nel rispetto del codice dei contratti. Il contratto è a corpo.

Si procederà all'individuazione dell'affidatario anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

ART 8. SOGGETTI AMMESSI

Saranno invitati a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016, nonché di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263, che siano in possesso dei requisiti specifici per il servizio in oggetto, individuati tra gli operatori iscritti nella categoria merceologica **AP23AB22-AP23AC22-AP23AD22-AP30AF22-AP30AF24-AL32AS**, tramite Richiesta di Offerta attraverso il mercato elettronico Sardegna CAT ai sensi dell'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti indicati nel presente disciplinare.

Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applica altresì l'art. 48 del citato D.Lgs.50/2016.

Gli operatori economici di cui sopra, devono altresì essere in possesso dei requisiti generali indicati al successivo articolo 10 del presente disciplinare.

E' fatto divieto, ai sensi dell'articolo 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTP, Consorzio) ovvero di partecipare in più di un RTP o Consorzio, pena l'esclusione dalla gara del soggetto medesimo e dei RTP o Consorzi ai quali l'operatore economico partecipa.

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 "Regolamento recante definizione dei requisiti che

devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione

dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorso di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", si individuano i seguenti requisiti di partecipazione, fermo restando quanto previsto nei punti precedenti.

ART 9. STRUTTURA OPERATIVA

In ragione delle caratteristiche del servizio, non è richiesta alcuna struttura costituita da un numero minimo di professionisti, essendo sufficiente una struttura unipersonale, purché costituita da un professionista abilitato in possesso dei requisiti richiesti.

ART 10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, di cui all'art. 46 del Codice, per la partecipazione alla presente procedura devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, dei seguenti requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di appalti e contratti pubblici e dalla normativa tecnica.

Requisiti di ordine generale.

Gli operatori economici devono possedere i requisiti di ordine generale espressamente indicati nell'art. 80 del d. Lgs. 50/2016; detti requisiti devono essere posseduti da tutti i professionisti indicati dall'operatore economico quali esecutori del servizio, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, e dai titolari di cariche e qualifiche di cui all'art. 80, comma 3 del Codice.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78.

Requisiti di idoneità professionale.

Come definiti dal combinato disposto dell'art.83 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 e dal decreto MIT n.263/2016 sono richiesti i seguenti requisiti di idoneità professionale, fermo restando quanto indicato all'articolo 8.

Per tutti professionisti singoli o associati, componenti di RTP, dipendenti di società o consorzi di professionisti, che siano esecutori del servizio facenti parte della struttura operativa:

- abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto; nel caso di raggruppamenti di professionisti nelle forme consentite per gli appalti pubblici (Studi associati, società di professionisti, società di ingegneria, etc.) con indicazione del nominativo del professionista abilitato facente parte del raggruppamento che svolgerà l'incarico;
- in possesso di uno dei titoli di studio e dell'esperienza indicata al comma 1 dell'articolo 98 del D.Lgs. 81/2008;
- in possesso dell'abilitazione per lo svolgimento delle attività di coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, compreso l'aggiornamento di cui all'allegato XIV del D.Lgs.81/2008;
- assenza di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione degli incarichi professionali di cui al presente disciplinare.

Per le società di ingegneria e le società di professionisti devono essere soddisfatti ulteriormente i seguenti requisiti:

- iscrizione alla CCIAA per lo specifico oggetto del presente appalto o, per i soggetti esteri, a registro commerciale corrispondente;

- assenza di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione degli incarichi professionali di cui al presente disciplinare.

Per le società di professionisti (art.46, comma 1, lett. b, del D.Lgs n.50/2016):

- possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.M. n.263/2016;
- iscrizione alla CCIAA per lo specifico oggetto del presente appalto o, per i soggetti esteri, a registro commerciale corrispondente;
- assenza di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione degli incarichi professionali di cui al presente disciplinare.

Per le società di ingegneria (art. 46, comma 1, lett. c del D.Lgs n.50/2016):

- possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del D.M. n.263/2016;
- iscrizione alla CCIAA per lo specifico oggetto del presente appalto o, per i soggetti esteri, a registro commerciale corrispondente;
- assenza di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione degli incarichi professionali di cui al presente disciplinare.

Per i raggruppamenti temporanei (art. 46, comma 1, lett. e del D.Lgs n.50/2016):

- possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del D.M. n.263/2016.
- assenza di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione degli incarichi professionali di cui al presente disciplinare.
- ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del codice i requisiti richiesti ai professionisti singoli o associati (comma 2 del D.M. 263/2016) ed alle Società di professionisti (comma 3 del D.M. 263/2016) devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento.

Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE (art. 45, comma 2, lett. c) e g) del D.Lgs n.50/2016):

- iscrizione alla CCIAA per lo specifico oggetto del presente appalto o, per i soggetti esteri, a registro commerciale corrispondente;
- assenza di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione degli incarichi professionali di cui al presente disciplinare;
- possesso requisiti nei termini di cui all'art. 46, comma 1, lett. f, del D.Lgs n.50/2016; -possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.M. n.263/2016.

Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016)

- avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno un servizio, di natura analoga all'appalto da affidare, della seguente Classe e Categoria di opere prevista dal D.M. 17 giugno 2016 (nel rispetto delle Linee guida n°1 dell'Anac):

| | | Id Opera | Importo Lavori |
|-----------|-------------------|----------|----------------|
| Strutture | Strutture in C.A. | S.01 | Euro 65.000,00 |

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, ai sensi dell'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 l'incarico andrà espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

L'accertamento dell'assenza della cause di esclusione e del possesso dei requisiti, comporta l'identificazione dell'operatore economico e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e l'operatore economico stesso, come segue:

a. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle singole prestazioni, come segue:

a.1. nel caso di **liberi professionisti** singoli, il titolare dello studio;

a.2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (**studi associati**), costituite in vigenza della Legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i professionisti associati;

a.3. nel caso di **società di professionisti** (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice), e/o raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire, tutti i soci/associati professionisti;

a.4. nel caso **società di ingegneria** (costituite ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera c), del Codice):

a.4.1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza a.4.2. il direttore tecnico di cui all'articolo 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263; a.4.3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;

a.4.4. qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico o il socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati;

b. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:

b.1. professionisti dipendenti;

b.2. professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a) punto a.4.3);

d. per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione dell'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XI A al Codice; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:

d.1. tutti i soci in caso di società di persone;

d.2. tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società cooperative o di consorzio;

d.3. il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci.

I soggetti indicati nell'articolo 46 del Codice devono dichiarare altresì:

- l'assenza di partecipazione plurima, ovvero che alla stessa procedura non presentano la manifestazione di interesse, contemporaneamente e a qualunque titolo:

-in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;

-una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il candidato è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 o 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263;

-l'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice, ovvero che il candidato, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della presente procedura, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto.

ART 11. MODALITA' CONTENUTO E TERMINI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il Portale SardegnaCAT e dovranno essere redatti in formato elettronico ed essere sottoscritti con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs.n. 82/2005.

L'offerta dovrà essere inserita a sistema entro e non oltre il termine delle ore **12:00** del giorno **25/02/2020**, pena l'irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del sistema.

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere composta dai seguenti documenti:

-“Documentazione Amministrativa”, di cui al successivo punto A; -“Offerta economica”, di cui al successivo punto B

Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente deve:

-accedere al Portale www.sardegnaecat.it;

-inserire le chiavi di accesso (username e password) per accedere all'area riservata;

-accedere all'area “Gare in Busta chiusa (RdO)”;

-accedere alla sezione “Gare in Busta chiusa (RdO) per tutti”;

-cliccare sull'evento di interesse;

-cliccare “Elenco RdO in busta digitale”, per esprimere l'interesse all'inserimento della documentazione amministrativa e confermare cliccando su “OK”.

Tutti i file della Documentazione Amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica.

Tutti i file relativi all'Offerta Economica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Economica.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar).

Il concorrente ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale nella sezione riservata alla presentazione di Documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della procedura, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito.

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative.

A.Documentazione Amministrativa – "Busta di Qualifica"

Nella sezione denominata "Busta di Qualifica" della RdO dovranno essere allegati e sottoscritti con firma digitale i sotto elencati documenti:

a)**Allegato 1 – Domanda di partecipazione – Accettazione condizioni del servizio.** Da compilare **a cura di tutti gli operatori**. Si precisa che deve essere sempre compilata la sezione recante l'indicazione della forma di partecipazione dell'operatore economico.

La dichiarazione di accettazione delle norme e condizioni previste nel disciplinare d'incarico deve essere resa dal legale rappresentante del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso.

In particolare, la dichiarazione, sottoscritta con firma digitale, dovrà essere resa dai seguenti soggetti:

-nel caso di Libero professionista, dal professionista medesimo;

-nel caso di Studio associato, dal rappresentante legale, se nominato, altrimenti da tutti i professionisti associati;
nel caso di Società di professionisti:

nella forma di società semplice o di società in nome collettivo, dal rappresentante legale, se nominato, altrimenti da un socio amministratore (nel caso di amministrazione disgiuntiva) ovvero da tutti i soci amministratori (nel caso di amministrazione congiuntiva);

nella forma di società in accomandita semplice, dal rappresentante legale, se nominato, altrimenti da tutti i soci accomandatari;

nella forma di società di cooperativa, dal rappresentante legale;

- nel caso di Società di ingegneria, dal rappresentante legale;
- nel caso di RTP costituito, dal mandatario/legale rappresentante del raggruppamento;
- nel caso di RTP non costituito, dal mandatario e da tutti i mandanti che costituiranno il raggruppamento;
- nel caso di Consorzio stabile di società di professionisti e di società d'ingegneria, dal rappresentante legale del consorzio, nonché dal rappresentante legale di ciascuna consorziata indicata quale esecutrice;

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore i cui poteri non siano riportati nel certificato camerale, dovrà essere prodotta la procura che andrà allegata nella Busta di Qualifica della RdO.

b)**Allegato 2 – Dichiarazione del possesso dei requisiti di partecipazione dell'operatore economico (art. 83 D. Lgs 18 aprile 2016, n.50 – D.M. 236/2016)** – Dichiarazione struttura operativa da compilare a cura di tutti gli operatori. La dichiarazione dovrà essere resa da tutti soggetti indicati al precedente punto a) e da tutti gli esecutori del servizio.

All'allegato 2, se sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante, deve essere allegata copia conforme all'originale o copia autentica della relativa procura.

Si precisa che dovrà essere sempre compilata la struttura operativa con l'individuazione dei professionisti esecutori del servizio e del responsabile delle integrazioni specialistiche.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame.

c)**Allegato 3 – Dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale** - (possesso del requisito di cui ai commi 1 e 2, dell'art. 80 e comma 5), resa tramite DGUE.

La dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, menzionati nell'allegato 2, compresi gli esecutori del servizio, anche nei casi di società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di invio della richiesta di preventivo, nonché dagli altri soggetti con idoneità plurisoggettiva e i consorzi, se le stesse non sono state rese esplicitamente dal legale rappresentante come indicato al precedente punto b), e personalmente dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di ricevimento della richiesta di preventivo.

d) **Allegato 4 – "Dichiarazione requisiti di idoneità professionale"** – da compilare a cura di tutti gli operatori. La dichiarazione deve essere resa e sottoscritta con firma digitale da ogni esecutore del servizio anche se coincidente con il sottoscrittore dell'allegato 2.

Si precisa che le dichiarazioni di cui sopra devono essere rilasciate ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto e devono essere corredate da copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità del sottoscrittore.

La sottoscrizione degli allegati con firma digitale non comporta l'obbligo di allegare la fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Indicazioni ulteriori per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e i consorzi.

Tutti i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e i consorzi dovranno obbligatoriamente indicare univocamente la STRUTTURA OPERATIVA con l'indicazione di tutti i soggetti esecutori del servizio e delle parti di servizio di competenza con specifica attribuzione delle responsabilità, (art 45 comma 4 del Codice), e il possesso, in capo a ciascun professionista esecutore, dei requisiti di ordine morale e professionale.

-Nel caso di **studio associato di professionisti**. I professionisti associati o il legale rappresentante dello Studio Associato devono presentare, unitamente alla domanda di partecipazione (Allegato 1), una dichiarazione che attesti l'esistenza di uno Studio Associato costituito in conformità alla L. n. 1815/39 e ss.mm.ii., con il nominativo, luogo e data di nascita, qualifica professionale, estremi di iscrizione ai rispettivi Albi professionali di tutti i professionisti associati. Tale dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente da tutti i soggetti dichiaranti. (Allegato 5). In ogni caso, ciascun professionista dello studio associato deve presentare e sottoscrivere la dichiarazione di possesso dei requisiti (Allegato 3-DGUE).

-Nel caso di **raggruppamento temporaneo di professionisti**. Il raggruppamento temporaneo di professionisti se già formalmente costituito deve presentare, unitamente alla "Domanda di partecipazione", l'atto costitutivo della RTP e l'atto di conferimento del mandato speciale di rappresentanza, in originale o copia conforme all'originale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario (Allegato 6), la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai professionisti riuniti. In ogni caso, ciascun professionista del raggruppamento, che sia esecutore del servizio deve presentare e sottoscrivere la dichiarazione di possesso dei requisiti (Allegato 3) e la "Dichiarazione requisiti di idoneità professionale" (Allegato 4).

-Nel caso di **raggruppamento temporaneo di professionisti non ancora costituito**. I concorrenti devono presentare una dichiarazione d'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi professionisti costituiranno il raggruppamento temporaneo conferendo mandato collettivo speciale di rappresentanza ad uno di essi, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. La dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente da ciascun sottoscrittore (Allegato 7). Dovrà essere indicata la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai professionisti riunite e consorziate. In ogni caso, ciascun professionista del RTP o membro del RTP non ancora costituito, deve presentare e sottoscrivere la dichiarazione di possesso dei requisiti art. 80 del Codice (allegato 3) e se esecutore del servizio anche la "Dichiarazione requisiti di idoneità professionale" (allegato 4).

-Nel caso di **società di ingegneria, di professionisti o tra professionisti**. Il legale rappresentante della società dovrà sottoscrivere il DGUE e la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all'Allegato 2, mentre il direttore tecnico, il socio, l'esecutore del servizio, l'amministratore e i procuratori e tutti i soggetti individuati dall'art.80 comma 3 del Codice, dovranno sottoscrivere la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui

all'allegato 3 (DGUE).

-Nel caso di **società di consorzi**. In caso di consorzio, deve allegare l'atto costitutivo e statuto del consorzio in co-pia autentica, con indicazione degli operatori consorziati e la dichiarazione in cui si indica il consorzio per il quale il consorzio concorre alla gara (allegato 8).

Si precisa che sarà richiesta l'integrazione per l'assenza o l'incompletezza della documentazione amministrativa solo in fase di verifica dei requisiti.

B. Offerta – "Busta Economica"

I concorrenti per presentare l'offerta sono tenuti a:

Compilare e allegare a sistema nella sezione **"Offerta economica"** della Busta Economica, il preventivo richiesto, da redigersi secondo l'**Allegato 9 "Offerta economica"**, firmato digitalmente, a pena d'esclusione, dai soggetti sotto indicati.

Il valore complessivo dell'offerta non potrà essere superiore al valore indicato a base d'asta.

Si precisa che per quanto attiene l'indicazione di cifre decimali, nella compilazione dell' "Offerta economica", si potranno indicare fino ad un massimo di due cifre decimali.

Si precisa che il valore inserito a sistema, nel campo "Importo complessivo offerto", deve coincidere con il valore dell'offerta indicato nell'Allegato 9 "Offerta economica".

La stazione appaltante terrà conto esclusivamente del valore indicato dal concorrente nel documento "Offerta economica" (**Allegato 9**).

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente:

- dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, in tal caso andrà allegata copia conforme all'originale o copia autentica della relativa procura;
- nel caso di Libero professionista, dal professionista medesimo;
- dal legale rappresentante dello studio associato ovvero in caso di studio associato nel quale non sia stato nominato un legale rappresentante, deve essere sottoscritte in calce, in originale con firma leggibile e per esteso da tutti i professionisti che costituiscono lo studio associato;
- dal legale rappresentante della società di professionisti (forma di società semplice o di società in nome collettivo) se nominato, altrimenti da un socio amministratore (nel caso di amministrazione disgiuntiva) ovvero da tutti i soci amministratori (nel caso di amministrazione congiuntiva);
- dal rappresentante legale, se nominato, altrimenti da tutti i soci accomandatari (forma di società in accomandita semplice);
- dal rappresentante legale, per le società di professionisti nella forma di società di cooperativa, per le società di ingegneria, che dimostri di averne i poteri indicando gli estremi dell'atto di conferimento;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta dalla mandataria o capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l'offerta economica è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
- nel caso di Consorzio stabile di società di professionisti e di società d'ingegneria, dal rappresentante legale del consorzio, nonché dal rappresentante legale di ciascuna consorziata indicata quale esecutrice;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b), Codi-ce, l'offerta economica è sottoscritta dal consorzio medesimo.

L'assenza del preventivo o la formulazione difforme alle specifiche indicate nel presente paragrafo costituirà causa di esclusione dalla procedura di affidamento.

ART 12. OPERAZIONI DI GARA

Scaduti i termini di presentazione dei preventivi stabiliti nel presente documento, si procederà tramite il sistema Sardegna CAT, dalla piattaforma informatica del sito <https://www.sardegnaecat.it>, all'acquisizione degli stessi ed alla visualizzazione delle offerte presentate. Le operazioni verranno verbalizzate e a seguito dell'esito positivo delle verifiche

e dei controlli, in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico aggiudicatario provvisorio, sarà determinata l'aggiudicazione.

L'affidamento sarà comunicato tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC indicato dal concorrente.

ART 13. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione appaltante e operatori economici, sino all'affidamento del servizio, avverranno mediante tramite il portale SardegnaCAT attraverso le utilità della piattaforma informatica "Messaggi" nella sezione dedicata all'evento.

Le successive comunicazioni saranno trasmesse tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC comunicato dal concorrente.

L'operatore economico è tenuto ad inserire l'indirizzo PEC nella documentazione di gara, in quanto le suddette comunicazioni si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese in via esclusiva attraverso PEC, ai sensi dell'art.76, comma 4 e 5 del Codice. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante.

inoltre onere dell'operatore economico aggiornare tempestivamente nella propria cartella personale sul sito www.sardegnaecat.it qualsiasi variazione dell'indirizzo e-mail., diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

CAPO III. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART 14. DURATA DELL'INCARICO

La prestazione professionale oggetto dell'incarico si articola in due fasi, da concludersi entro i seguenti termini:

Fase uno) deve eseguirsi entro giorni 20 (venti) dalla comunicazione del RUP a seguito di stipula del contratto, tramite consegna entro tali termini alla Stazione Appaltante dei relativi elaborati secondo le specifiche individuate. Eventuali richieste di integrazione pervenute da parte della Stazione Appaltante o del Comune e degli Enti autorizzativi, dovranno essere recepite entro ulteriori 10 (dieci) giorni. La fase deve intendersi conclusa al momento della comunicazione di approvazione del progetto da parte del RUP, a seguito di eventuali approvazioni da parte degli competenti al rilascio dei titoli abilitativi.

Qualora il professionista non proceda all'esecuzione dell'incarico secondo quanto previsto al precedente capoverso, l'Azienda A.R.E.A., ai sensi dell'art. 2224 del Codice Civile, fisserà un termine non inferiore a sette giorni, entro il quale conformare la prestazione alle condizioni pattuite. Trascorso inutilmente tale termine, l'Ente potrà avvalersi del diritto alla risoluzione del contratto e al risarcimento dei danni. Tale diritto potrà essere esercitato anche nel caso di perdita dei requisiti professionali da parte del soggetto incaricato.

Fase due): in relazione alla durata dei lavori, stimata in mesi quattro. La prestazione professionale oggetto dell'incarico deve eseguirsi durante tutto il periodo di svolgimento dei lavori e deve intendersi conclusa al momento del rilascio del certificato di regolare esecuzione delle opere nelle forme previste dalla vigente normativa. Data la natura del contratto, la prestazione richiesta sarà coincidente con l'esecuzione del contratto dei lavori.

Il tempo previsto potrebbe variare a seguito delle tempistiche per l'ottenimento dei pareri e per ragioni non dipendenti dalla Stazione appaltante.

ART 15. VERIFICA DEL SERVIZIO

L'amministrazione provvederà ad effettuare il controllo del servizio mediante il RUP dell'intervento che svolgerà il ruolo di Direttore dell'Esecuzione del contratto. Le verifiche hanno l'obiettivo di accertare costantemente che le attività svolte dall'aggiudicatario siano conformi alle prescrizioni del contratto ed a quanto stabilito dal presente disciplinare.

ART 16. CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Sono a carico dell'affidatario del servizio tutti gli oneri e rischi derivanti dalla prestazione oggetto del contratto, intendendosi remunerati con il prezzo contrattuale ogni attività e relativi oneri che si rendessero necessari per l'espletamento del servizio o, comunque, necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. L'aggiudicatario del servizio si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni previste nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Disciplinare.

ART 17. MATERIALE FORNITO DALL'AMMINISTRAZIONE

Per l'esecuzione del servizio saranno messi a disposizione dell'affidatario in formato digitale:

Inquadramento territoriale del lotto;

CAPO IV. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

ART 18. PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dalla Legge 217 del 2010, tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Il pagamento del compenso professionale convenuto, avverrà all'approvazione delle singole fasi individuate, secondo gli onorari parziali per esse calcolati nell'individuazione del servizio, con consegna degli elaborati al RUP.

In particolare si procederà alla liquidazione del compenso della fase uno all'approvazione da parte della Stazione Appaltante del progetto.

Si procederà alla liquidazione del compenso per la fase due ed entro trenta giorni dall'approvazione della verifica di conformità del servizio da parte del direttore dell'esecuzione del contratto, in termini di quantità e qualità e nel rispetto delle prestazioni di cui al presente Disciplinare.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica positiva della regolarità contributiva aggiornata al periodo di emissione della fattura.

Resta inteso che i termini di pagamento verranno sospesi nel caso di contestazioni di qualsiasi irregolarità riscontrata nell'esecuzione delle prestazioni affidate, dalla richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte, dalla riscontrata irregolare fatturazione, anche ai sensi della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., nonché in caso di applicazione delle penali di cui all'art. 14 del presente capitolato. In tali casi il pagamento sarà effettuato alla definizione del contenzioso.

L'affidatario non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi e procedurali necessari a renderlo esecutivo.

Le fatture redatte secondo le norme fiscali vigenti al momento dell'emissione delle stesse dovranno essere intestate all' AREA – Direzione Generale e dovranno essere trasmesse in formato elettronico.

Il Codice Univoco Ufficio che identifica l'amministrazione intestataria al quale dovranno essere indirizzate le fatture è il seguente: **OWHX14**.

Oltre al suddetto "Codice Univoco Ufficio", devono essere indicati nella fattura, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le seguenti informazioni:

Codice CIG: **ZA92BA873E**;

In mancanza delle suddette indicazioni non si potrà procedere al pagamento delle fatture.

ART 19. PENALI

Qualora l'affidatario non esegua o esegua solo parzialmente le prestazioni dedotte in contratto ovvero non le esegua con le modalità previste nel presente disciplinare potrà essere applicata una penale in ragione della gravità dell'inadempimento e secondo le indicazioni che seguono.

per ogni inadempimento derivante dal rispetto delle disposizioni di norma del D.Lgs. 81/2008 e delle specifiche del presente disciplinare inerente lo svolgimento del ruolo di CSE è fissata una penale pari ad € 100,00;

per la mancata compilazione del report di controllo è fissata una penale pari ad € 30,00, per ogni settimana in cui il report non è stato compilato, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

per l'inesatta e/o incompleta compilazione del report di controllo è fissata una penale pari ad € 15,00, per ogni rilievo di errata compilazione e incompletezza dei dati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'applicazione della penale sarà comunicata in forma scritta e senza formalità particolari; l'aggiudicatario potrà presentare istanza motivata di non accettazione delle stesse entro 10 giorni a decorrere dal giorno successivo alla ricezio-

ne della comunicazione da parte dell'Amministrazione. Trascorso tale termine le penalità si intenderanno accettate definitivamente quindi applicabili e non più impugnabili dall'Appaltatore.

L'importo delle penali sarà dedotto in un'unica soluzione dalla rata di saldo delle prestazioni.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera l'affidatario dall'obbligo di risarcimento di danno ulteriore.

Pertanto è fatta salva l'azione per il risarcimento del danno ed ogni altra azione che l'Amministrazione riterrà di intraprendere a tutela dei propri interessi, compresa l'esecuzione in danno delle prestazioni non correttamente eseguite nei termini fissati dall'amministrazione.

L'affidatario è responsabile anche per gli impedimenti dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell'esecuzione del servizio.

ART 20. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 31 comma 8 del d. lgs 50/2016, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e nei limiti dell'articolo 31, comma 8 del Codice.

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato alla procedura di affidamento.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 105 e dall'articolo 31, comma 8, del Codice, l'aggiudicatario deve aver indicato all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare, in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. L'affidatario potrà procedere al subappalto previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi previsti dall'articolo 105, comma 13 del Codice.

Ai sensi dell'art. 31 comma 8, e come specificato al paragrafo 3 delle Linee Guida n° 1, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione dei casi esplicitamente previsti.

ART 21. OBBLIGHI DELL'ESECUTORE DEL SERVIZIO

L'affidatario, nell'esecuzione del servizio, oltre a quanto previsto dalle vigenti normative dovrà:

- svolgere il servizio nel pieno rispetto delle prescrizioni del presente disciplinare;
- svolgere il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutti i mezzi e le risorse necessarie per la realizzazione di quanto richiesto;
- dotare il personale collaboratore impiegato di tutta la strumentazione ed eventuali DPI per eseguire i servizi richiesti in tutta sicurezza sollevando l'amministrazione da responsabilità in ordine al personale dell'affidatario;
- osservare tutte le indicazioni operative di indirizzo e controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione tramite il RUP;
- comunicare tempestivamente all'amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- mettere a disposizione e garantire il corretto utilizzo dei recapiti telefonici e di posta elettronica ordinaria e certificata;
- assumere ogni responsabilità per l'uso di dispositivi, software o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti.

La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Capitolato. L'A.R.E.A. rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra l'Affidatario e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali. L'A.R.E.A. è quindi esonerata da ogni responsabilità in ordine ai rapporti di collaborazione eventualmente intrapresi dall'Affidatario con terzi per l'espletamento del servizio.

ART 22. FORMA DEL CONTRATTO E ALLEGATI TECNICI

Il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata, in base a quanto disposto dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/16, nella forma della scrittura privata, soggetta ai sensi dell'art. 5, comma 2, DPR n.131/1986 a registrazione solo in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente la registrazione, e soggetta ai sensi dell'art.2 della tariffa, allegato A, parte I,

D.P.R. 26 aprile 1972, n. 642, a imposta di bollo fin dall'origine (attualmente 16,00 euro ogni quattro facciate/100 righe).

E' parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non allegato, il presente Disciplinare Tecnico Prestazionale al quale l'affidatario dovrà attenersi nell'esecuzione del servizio che il professionista dovrà firmare digitalmente per accettazione dello stesso.

ART 23. OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative al presente affidamento, ad utilizzare uno o più conto correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva.

Pertanto, successivamente all'acquisizione dell'efficacia dell'affidamento, l'aggiudicatario dovrà comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.

Gli stessi obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari sono estesi a tutti gli operatori economici che per effetto dell'esecuzione abbiano rapporti finanziari con l'affidatario.

ART 24. SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'affidatario non può sospendere l'esecuzione del contratto a seguito di decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione.

L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'affidatario costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

L'Amministrazione può sospendere la prestazione per cause di forza maggiore. In questo caso il RUP, con nota scritta, comunica la sospensione del servizio che dovrà essere accettata dall'aggiudicatario. Non appena saranno venute a cessare le cause della sospensione il RUP comunicherà, tramite PEC, ma data di ripresa dell'esecuzione del contratto.

ART 25. VARIAZIONI CONTRATTUALI

Le modifiche contrattuali potranno intervenire secondo il disposto dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

ART 26. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Il professionista deve eseguire l'incarico avvalendosi dei propri mezzi e delle proprie strutture e assumendo le responsabilità per i danni derivanti a terzi dall'esecuzione della prestazione convenuta. L'Azienda A.R.E.A. è esonerata da ogni responsabilità in ordine ai rapporti di collaborazione eventualmente intrapresi dal professionista con terzi per l'espletamento dell'incarico.

Ai sensi dell'art. 103, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la sottoscrizione del contratto relativo all'affidamento del servizio in oggetto è richiesta all'aggiudicatario la costituzione della garanzia definitiva come disposto dal comma 1 dell'art. 103 del Codice.

Prima della stipula del contratto inoltre, l'aggiudicatario dovrà presentare una polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento al servizio da svolgere, da rilasciarsi da parte di primaria compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell'Unione europea.

Tale polizza è a copertura della responsabilità professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza e per i rischi, derivanti anche da errori od omissioni nello svolgimento del servizio, che abbiano determinato a carico della Stazione appaltante nuove spese e/o maggiori costi.

Il novero degli Assicurati dovrà espressamente comprendere e menzionare, tutti i professionisti partecipanti all'esecuzione del servizio come indicati nella documentazione a corredo del preventivo presentata dal concorrente nonché, in caso di Raggruppamento Temporaneo, tutti i soggetti componenti il raggruppamento.

La polizza decorre dalla data di stipula del contratto ed ha termine alla data di emissione del certificato regolare esecuzione nelle forme previste dalla vigente normativa.

ART 27. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO

L'amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'affidatario. Resta salvo il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'affidatario tramite PEC, nei seguenti casi:

- mancata assunzione del servizio alla data stabilita con reiterata richiesta per un massimo di due volte;
- grave inadempimento successivo a tre diffide ad adempiere comunicate tramite pec;
- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla vigente normativa;
- applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- inosservanza degli adempimenti previsti in materia di coordinamento della sicurezza;
- violazione in materia di subappalto e di cessione del contratto;
- nei casi di cui agli articoli 12, 15, 20 e 21 del presente disciplinare;
- sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione;
- fallimento del soggetto aggiudicatario;
- altri casi previsti negli articoli del presente disciplinare e non ripetuti nel presente elenco.

In caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario dovrà fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'affidatario tramite PEC.

In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- delle spese sostenute dall'affidatario.

Dalla data di comunicazione del recesso l'Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per l'amministrazione.

ART 28. TUTELA DELLA PRIVACY E RISERVATEZZA

L'aggiudicatario si impegna a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare nel rispetto della disciplina dettata dal GDPR – Regolamento UE 2016/679.

L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dei dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione di rapporti attualmente in essere con l'amministrazione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

ART 29. CODICE DI COMPORTAMENTO

L'aggiudicatario, pena risoluzione contrattuale, è tenuto al rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate adottato con D.G.R. 3/7 del 31/01/2014, emanato in attuazione di quanto previsto dalla D.Lgs. n. 165/2011 e legge n. 190/2012, e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

ART 30. PATTO DI INTEGRITA'

L'aggiudicatario, pena risoluzione contrattuale, è tenuto al pieno rispetto degli obblighi di condotta del patto di integrità approvato e allegato alla Determinazione del Commissario straordinario n. 600 del 21/06/2016 consultabili sul sito informatico della Stazione Appaltante.

ART 31. CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia, non definibile bonariamente, dovrà essere proposto ricorso al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Cagliari.

ART 32. RINVIO NORMATIVO

Per tutto ciò che non sia esplicitamente contemplato si danno per richiamate e si osservano le disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia o, in quanto compatibili, per prestazioni di servizi analoghe.